



CITTA DI MUGGIO' - I.MU. 2023

ALIQUOTE: dall'anno 2020 I.MU. e TA.S.I. sono accorpate nella c.d. nuova I.MU. Le aliquote sono le seguenti:

TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE	ALIQUOTA I.MU. 2023
Abitazione principale cat. da A/2 a A/7	ESENTE
Abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9	6,00 per mille
Terreni agricoli	7,60 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	ESENTI
Altri immobili	9,90 per mille

Presupposto della nuova I.MU. è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. **La nuova I.MU. non si applica al possesso dell'abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e alle pertinenze alla stessa ascrivibili, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.** A norma dell'articolo 5 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova I.MU., si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che stessa non risulti locata. Sono, inoltre, considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Per gli **immobili locati a canone concordato** ai sensi della Legge 09.12.1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento. Per le **abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado** (dai genitori ai figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale avendovi stabilito con il proprio nucleo familiare la dimora abituale e la residenza anagrafica, la base imponibile I.MU. è ridotta del 50 per cento, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Muggiò. Il beneficio spetta anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Muggiò un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il beneficio opera limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni predette. Il comodante attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione I.MU. entro il 30.06 dell'anno successivo. In caso di morte del comodatario, il comodante conserva il beneficio in presenza del coniuge e di figli minori del comodatario. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla Risoluzione MEF 1/DF, che è pubblicata anche sul sito www.comune.muggio.mb.it alla sezione Tasse e imposte>I.MU.

QUANDO PAGARE

Il versamento dell'acconto dovrà essere effettuato entro il **16.06.2023**, il versamento del saldo entro il **18.12.2023**.

COME PAGARE

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, anche in modalità telematica.

Il codice ente del Comune di Muggiò è: **F797**. I codici tributo sono i seguenti:

3912 – ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (da utilizzare per le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9);

3914 – TERRENI;

3916 – AREE FABBRICABILI;

3918 – ALTRI FABBRICATI;

3925 – IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D – STATO.

3930 – IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D – COMUNE.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta annuale non supera € 2,49.

CALCOLO I.MU. ON LINE

Sul sito istituzionale www.comune.muggio.mb.it - alla sezione Tasse e imposte>I.MU. è attivo un calcolatore I.MU. *on line*, che consente il calcolo dei tributi dovuti nonché la formazione e stampa del modello di versamento F24.